

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 E SS CPA**

**NELL'INTERESSE DELLA**

**SIG.RA STEFANIA TEDESCO** (C.F.TDSSFN69T57C129C), residente in Torre Annunziata (NA) alla Via Fusco n. 61 (qui di seguito, anche la “**Sig.ra Tedesco**” e/o la “**Ricorrente**”), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Nicola Spadafora (C.F. **SPDNCL73T22H501U**) e dall'Avv. Lorenzo Maratea (C.F. **MRTLNZ80P27F839M**) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Tonucci & Partners in Milano alla via Borromei n. 9, giusta procura a margine del presente atto. I suddetti difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 02.860468 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [nicola.spadafora@milano.pecavvocati.it](mailto:nicola.spadafora@milano.pecavvocati.it);  
[lorenzomaratea@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:lorenzomaratea@avvocatinapoli.legalmail.it)

**-Ricorrente-**

**CONTRO**

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del Ministro, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Piazza Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Piazza Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- **L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Piazza Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

**-Resistente-**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:**

- del decreto, adottato in data 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016061, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale,

a firma del Direttore Generale *p.t.*, Luisa Franzese, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso AA00 – Scuola dell'infanzia, nella parte in cui:

- ha approvato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, non ritenendo di correggere gli errori materiali rilevati dalla Sig.ra Tedesco.
- del decreto, adottato in data 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016062, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, a firma del Direttore Generale *p.t.*, Luisa Franzese, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso EE00 – Scuola Primaria, nella parte in cui:
- ha approvato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, non ritenendo di correggere gli errori materiali rilevati dalla Sig.ra Tedesco.

**nonché con riserva di procedere con azione di condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** al risarcimento di ogni danno subito e subendo.

### **FATTO**

- 1) con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016, quarta serie speciale – concorsi ed esami, veniva indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie;
- 2) la Ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti di accesso al concorso di cui al punto n. 1), presentava, presso il MIUR Campania, regolare domanda di partecipazione a tale concorso, e segnatamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (**Doc. n. 1**) accludendo tutta la documentazione utile;
- 3) con decreto USR Campania, prot. n. 12655 del 16 giugno 2017, veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico

dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso EE00 – SCUOLA PRIMARIA, nella quale la Sig.ra Tedesco è inserita con un **punteggio totale di 67** (voto scritto 31.1, voto orale 34, titoli 1.9) (**Doc. n. 2**);

- 4) con decreto USR Campania, prot. n. 13660 del 3 luglio 2017, veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA, nella quale la Sig.ra Tedesco è inserita con un **punteggio totale di 72.5** (voto scritto 35.5, voto orale 35, titoli 2) (**Doc. n. 3**);
- 5) in data 26 giugno 2017 (**Doc. n. 4**), la Ricorrente presentava **reclamo avverso la graduatoria definitiva, pubblicata il 16 giugno 2017, del concorso 2016**, per il reclutamento del personale docente per la scuola dell'infanzia, indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, per la classe di concorso EE00 – SCUOLA PRIMARIA, per rettificare il punteggio totale a 71, mediante correzione dei seguenti errori materiali rilevati:

- errata attribuzione del punteggio relativo al “*Titolo d'accesso*” previsto dal punto A.1.1. della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia e primaria, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma VIII, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, qui di seguito anche “**Tabella A**”: **punti spettanti 0.40**;
- errata attribuzione del punteggio relativo a “*titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso*” previsto dai seguenti punti della Tabella A:
  - **B.1.1** – inserimento nella graduatoria di merito, successivamente trasformata in GAE, nell'anno 2002 del concorso bandito su GU del 20 aprile 1999, per lo specifico posto: **punti spettanti 2**;
  - **B.5.2** – diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione: **punti spettanti 2**;
  - **B.5.8** – Diploma di perfezionamento post diploma “teorie dell'apprendimento e metodologie didattiche”: **punti spettanti 0.50**;

- **B.5.8** – master di primo livello “difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione scolastica e sociale”: **punti spettanti 0.50;**
  - **B.5.8** – master di primo livello “pedagogia e didattica fra teoria e prassi”: **punti spettanti 0.50;**
- 6) in data 5 luglio 2017 (**Doc. n. 5**), la Ricorrente presentava **reclamo avverso la graduatoria definitiva del concorso 2016**, per il reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia, indetto con DDG n. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, per la classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL’INFANZIA, pubblicata il 3 luglio 2017, per rettificare il punteggio totale a 81.4, mediante correzione dei seguenti errori materiali rilevati:
- errata attribuzione del punteggio relativo alla votazione dell’esame orale sostenuto in data 8 marzo 2017 con la Commissione n. 17: **punti spettanti 40;**
  - errata attribuzione del punteggio relativo al “*Titolo d’accesso*” previsto dal punto A.1.1. della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, adottata ai sensi dell’articolo 400, comma VIII, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, qui di seguito anche “*Tabella A*”: **punti spettanti 0.40;**
  - errata attribuzione del punteggio relativo a “*titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso*” previsto dai seguenti punti della Tabella A:
    - **B.1.1** – inserimento nella graduatoria di merito, successivamente trasformata in GAE, nell’anno 2002 del concorso bandito du GU del 20 aprile 1999, per lo specifico posto: **punti spettanti 2**
    - **B.5.2** – diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ulteriore rispetto al titolo di accesso all’abilitazione: **punti spettanti 2**
    - **B.5.8** – Diploma di perfezionamento post diploma “teorie dell’apprendimento e metodologie didattiche”: **punti spettanti 0.50;**
    - **B.5.8** – master di primo livello “difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione scolastica e sociale”: **punti spettanti 0.50;**
    - **B.5.8** – master di primo livello “pedagogia e didattica fra teoria e prassi”: **punti spettanti 0.50;**

- 7) con decreto, adottato in data 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016061, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, a firma del Direttore Generale *p.t.*, Luisa Franzese, visti i reclami pervenuti e considerata la necessità di provvedere alla rettifica di errori materiali, ai sensi dell'art. 9, comma II, del DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA, non ritenendo di correggere gli errori materiali rilevati dalla Sig.ra Tedesco (**Doc. n. 6**);
- 8) del decreto, adottato in data 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016062, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, a firma del Direttore Generale *p.t.*, Luisa Franzese, visti i reclami pervenuti e considerata la necessità di provvedere alla rettifica di errori materiali, ai sensi dell'art. 9, comma II, del DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso EE00 – SCUOLA PRIMARIA, non ritenendo di correggere gli errori materiali rilevati dalla Sig.ra Tedesco (**Doc. n. 6**);

\*

I fatti e i provvedimenti indicati si appalesano ingiusti, illegittimi, irragionevoli e illogici, nonché lesivi della posizione giuridica dell'odierna ricorrente e quindi sono meritevoli di annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, per i seguenti motivi in diritto che seguono preceduti da apposito indice.

## **INDICE**

### **DIRITTO**

- A.** *THEMA DECIDENDUM*;
- B.** VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE;
- C.** VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 IN MATERIA DI TITOLI VALUTABILI IN CASO DI CONCORSO PER DOCENTI;

### **A. THEMA DECIDENDUM.**

Sono oggetto della presente impugnazione gli illegittimi provvedimenti di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni

dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alle Classi di concorso EE00 – SCUOLA PRIMARIA e AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA, sussistendo tutti i presupposti di legge per l'accoglimento di quanto la Sig.ra Tedesco ha già inteso portare alla attenzione della P.A. in via di reclamo (si rinvia alla documentazione in atti) con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati e contestuale accoglimento dei reclami presentati per la correzione degli errori materiali. Vale infatti notare come già esposto *supra* che per entrambe le classi di concorso i titoli presentati in domanda di partecipazione al concorso sono stati malamente valutati (si rinvia a quanto *infra*).

In parallelo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è stato riportato in graduatoria il punteggio della prova orale in maniera errata, in particolare il voto conseguito all'esito della prova orale è stato di 40, ma in graduatoria è indicato 35, con illegittima decurtazione di n. 5 punti.

Vale notare che la Ricorrente ha presentato, inutilmente, regolare ricorso per errori materiali avverso entrambe le graduatorie secondo i tempi e le indicazioni dell'Ufficio Provinciale:

- a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato ai ricorsi delle singole classi di concorso;
- a mezzo PEC all'indirizzo dell'Ufficio Provinciale di Napoli.

Tali comunicazioni – del tutto inopinatamente - sono rimaste prive di riscontro. In ogni caso, la P.A. non ha proceduto alla correzione del punteggio.

\*\*\*

**B. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

Come noto, la legge 7 agosto 1990 n. 241 ha introdotto, per la prima volta, una norma che obbliga la P.A. a motivare ogni provvedimento amministrativo, imponendo, di fatto, all'ente pubblico di specificare l'*iter* logico seguito nell'assumere dei provvedimenti, occupandosi, quindi, di evidenziare quale interesse debba prevalere e, conseguentemente, quale debba soccombere, nonché di specificare i criteri utilizzati per procedere al

suddetto bilanciamento tra interessi pubblici, da una parte, ed interessi privati, dall'altra, il tutto attenendosi alle risultanze della istruttoria.

Al riguardo l'art. 3 della citata legge così dispone:

"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"

Alla luce di cui al citato art. 3, appare evidente che l'Amministrazione anche nello svolgimento dei pubblici concorsi non può prescindere, nella motivazione, dal riferimento alla fase istruttoria (da compiersi nel pieno rispetto del diritto del titolare dell'interesse legittimo a interloquire con la P.A.) né, tanto meno, astenersi dall'esplicitare i parametri seguiti nel valutare gli esiti dell'istruttoria oltre che le ragioni – giuridiche e fattuali – sottese all'assunta determinazione finale.

La P.A. è chiamata, dunque, ad esplicitare in motivazione il *modus operandi* seguito dando atto delle ragioni delle scelte compiute.

La motivazione costituisce, quindi, **l'applicazione concreta dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa** consentendo, appunto, al destinatario di conoscere l'*iter* logico e le ragioni che sono alla base del provvedimento, anche al fine di vagliarne la logicità, la congruità e la correttezza.

L'articolo 3 sopra richiamato oltre ad introdurre l'obbligo generalizzato di motivazione, ne stabilisce anche il contenuto essenziale.

Dispone difatti che:

"la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche... omissis... in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

L'amministrazione, pertanto, è tenuta ad esplicitare:

**i. I PRESUPPOSTI DI FATTO**, da intendersi come gli elementi e i dati di fatto acquisiti e raccolti dall'amministrazione durante l'istruttoria; e

**ii. I PRESUPPOSTI DI DIRITTO**, ossia le norme, i principi che l'amministrazione ha applicato nel caso concreto e le ragioni di diritto poste alla base del provvedimento.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione ometta di motivare, nonché in quella in cui la motivazione, pur presente, sia insufficiente e/o incongrua, **il provvedimento amministrativo deve essere considerato viziato.**

Nella specie, i provvedimenti, adottati in data 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016061 e prot. AOODRCA 0016062, dal MIUR – Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, a firma del Direttore Generale *p.t.*, Luisa Franzese, che approvano le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania, relative alla Classe di concorso AA00 – Scuola dell'infanzia e alla Classe di concorso EE00 – Scuola Primaria, **risultano essere viziati per eccesso di potere per insufficiente motivazione**, vizio tanto più grave se si considera il contegno tenuto in linea generale della Amministrazione che ha evitato di confrontarsi con quanto portato alla sua attenzione della Ricorrente i cui reclami per la correzione degli errori materiali sono rimasti lettera morta (*cfr. Doc. n. 3 e 4*).

Ogni altra considerazione sul tema sarebbe, a questo punto, superflua. Tuttavia, si ritiene necessario procedere nella disamina degli altri motivi che rendono i provvedimenti impugnati dalla odierna Ricorrente illegittimi e, pertanto, meritevoli di annullamento.

**C. VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 IN MATERIA DI TITOLI VALUTABILI IN CASO DI CONCORSO PER DOCENTI.**

Volendo, per assurdo, tralasciare il dato *ex se* dirimente della carenza motivazionale, giova ora analizzare in dettaglio le altre ragioni che, comunque, rendono illegittimo il provvedimento della P.A..

Ebbene, l'art. 8 del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria prevede che:

*“i titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2016 n. 94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.*

Quanto detto, rende di evidenza palmare che i provvedimenti impugnati dalla odierna Ricorrente violano il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2016 n. 94 in materia di titoli valutabili in caso di concorso pubblico per docenti.

Infatti, è solare che se il Miur – *Ufficio scolastico regionale per la Campania*, in prima battuta o in seguito alla presentazione dei reclami di cui in narrativa da parte della Ricorrente, avesse applicato la “Tabella A” prevista dal suddetto Decreto avrebbe senza dubbio potuto constatare l'attribuzione di un **punteggio pari a 5.9 per i titoli inseriti dalla Ricorrente** nella domanda di partecipazione al concorso ordinario del personale docente della scuola d'infanzia e primaria del 2016.



**D. ILLEGITTIMITA' PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

I provvedimenti impugnati risultano palesemente viziati anche sotto il profilo della illogicità, della contraddittorietà e della ingiustizia manifesta.

Difatti, i provvedimenti di approvazione definitiva delle summenzionate graduatorie, non rilevando gli errori materiali esposti in sede di reclamo dalla Sig.ra Tedesco, nonché, disapplicando il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2016 n. 94, hanno avuto l'ulteriore e paradossale conseguenza che l'attuale Ricorrente risulta attualmente pretermessa rispetto a un cospicuo numero di docenti, che pur avendo conseguito alle prove scritte ed orali per l'ammissione ai posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria un punteggio pari o addirittura inferiore a quello che Ella ha riportato, potranno accedere a detti posti comuni dell'organico con tutti i vantaggi sociali ed economici derivanti.

\*\*\*

Per quanto sopra esposto, la Sig.ra Tedesco, con il presente ricorso, chiede l'accoglimento della domanda di annullamento di cui in premessa.

**DOMANDA RISARCITORIA**

Pur essendo la finalità precipua del presente ricorso quella di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania relative alla Classe di concorso AA00 – Scuola dell'infanzia e alla Classe di concorso EE00 – Scuola primaria, tuttavia risulta evidente che tali illegittimi provvedimenti abbiano causato danni economici consistenti alla Sig.ra Tedesco.

La Ricorrente, pertanto, con separato ricorso, procederà a domandare la liquidazione del danno subito.

**ISTANZA CAUTELARE**

La sussistenza del *fumus boni juris* è stata dimostrata nell'ambito delle censure che precedono. Per quanto concerne il *periculum in mora*, in assenza della sospensione e riforma dei provvedimenti impugnati per il tramite dell'adozione della più idonea misura cautelare quale l'ordine di riesame delle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami correzione e rettifica dei punteggi sulla base dei reclami già presentati dalla Ricorrente, **quest'ultima si vedrebbe posta di fronte alla definitiva esclusione dalle graduatorie e, per l'effetto, ad una condizione di disoccupazione** con

ovvie ripercussioni sul reddito complessivo familiare, condizione tanto più grave se si tiene in considerazione che la Ricorrente ha tre figli a carico.

### **ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Da ultimo, in ragione dell'elevato numero di controinteressati e della rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi, si chiede altresì di essere autorizzati alla notifica mediante pubblici proclami con pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento di cui si controverte (in giurisprudenza, tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/15 – TAR Campania, Napoli, sez. IV, ordinanza n. 02216/2017)

### **P.Q.M.**

La Sig.ra Stefania Tedesco, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, formula le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli adito, *contrariis reiectis*,

- disporre con ordinanza - ricorrendone i presupposti di legge - la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento di cui si controverte

Voglia altresì le ragioni in fatto ed in diritto esposte,

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

### **IN VIA CAUTELARE:**

- concedere le più idonee misure cautelari richieste e, comunque, sospendere i provvedimenti impugnati;

### **NEL MERITO:**

- annullare i provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati e, per l'effetto, accogliere i reclami come presentati dalla Ricorrente;
- condannare l'Amministrazione al risarcimento di ogni danno subito dalla Ricorrente.

Con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le spese del giudizio, gli interessi e gli accessori e con restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* del T.U. sulle spese di giustizia.

\*

Ai fini del T.U. sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente atto è assoggettato al contributo unificato nella misura di € 325/00 (Euro trecentoventicinque/00).

Si depositano i documenti di cui all'accluso indice.

1. Domanda di partecipazione al concorso;
2. decreto USR Campania, prot. n. 12655 del 16 giugno 2017;
3. decreto USR Campania, prot. n. 13660 del 3 luglio 2017;
4. reclamo del 26 giugno 2017;
5. reclamo del 5 luglio 2017;
6. decreto del 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016061;
7. decreto del 2 agosto 2017, prot. AOODRCA 0016062;

Milano-Napoli 27 settembre 2017

Avv. Nicola Spadafora

Avv. Lorenzo Maratea